


Luigi Ferrara

CN = Ferrara Luigi
T = AVVOCATO
SerialNumber =
TINIT-FRRLGU66M16F912P
e-mail =
luigiferraraavv@gmail.com
C = IT
Data e ora della firma:
23/05/2019 18:09:51



Via G. Garibaldi n. 23 - 84014 Nocera Inferiore (Sa) – Tel 081.5179604 Fax 178 22 42 899

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

ROMA

RICORSO

Per la **Formisano Maria Anna** (C.F. FRMMNN76R71L259R), nata a Torre del Greco (NA) il 31/10/1976 e residente a Montoro (AV) via Roma n. 327, C.A.P. 83025, rapp.ta e difesa, giusta mandato in calce al presente atto dagli Avv.ti Carmen Battipaglia, C.F. BTTCMN72S41F912D, e Luigi Ferrara C.F. FRRLGU66M16F912P, con loro elettivamente domiciliata in Nocera Inf. alla via G. Garibaldi 23, ai sensi dell'art. 136, c. 1, c.p.a., ai fini delle eventuali notifiche si indicano i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata PEC - l.ferrara@avvocatinocera-pec.it e Pec – c.battipaglia@avvocatinocera-pec.it, nonché il seguente recapito di fax 1782242899 dove si intende ricevere le comunicazioni di segreteria relative al processo.

CONTRO

II MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE

in persona del Ministro legale rapp.te in carica;

NEI CONFRONTI DI

USR Campania, Via Ponte della Maddalena, 55 - 80142 Napoli, in p. del suo dirigente l. r. pt.

E DELLA CONTROINTERESSATA

Prof.ssa Zanca Maria Angela collocata in graduatoria ammessa alla prova orale relativa alla procedura selettiva bandita dal MIUR per il concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni

Avv. Carmen Battipaglia
c.battipaglia@avvocatinocera-pec.it
Tel. 338.2916209

Avv. Luigi Ferrara
l.ferrara@avvocatinocera-pec.it
Tel. 328.1344812

scolastiche statali, c/o scuola Liceo Scientifico e Linguistico via De Narcisi 5, 20147 Milano.

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE

1. del Decreto provvedimentale MIUR, dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e Formazione n. 395, pubblicato il 27 marzo 2019, sul sito Istanze On Linee, nella parte in cui esclude la ricorrente all'ammissione a sostenere la prova orale di cui all'articolo 9 del D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017;
2. della graduatoria finale della selezione scritta, approvata con medesimo Decreto provvedimentale MIUR, dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e Formazione n. 395, pubblicato il 27 marzo 2019, nella parte concernente la collocazione in graduatoria di Zanca Maria Angela ed altri;
3. del bando Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, a firma del Direttore Generale Scolastico, in *GU n.90 del 24-11-2017*, se e nella parte in cui vengano interpretati in senso negativo per la ricorrente;
4. del verbale di predeterminazione dei criteri di valutazione con quozienti numerici non bene definiti nel significato, sottoscritto il giorno della valutazione dalla sottocommissione n. 3, criteri di predeterminazione mai pubblicati e mai conosciuti;
5. di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, nonché di ogni atto della Commissione giudicatrice, dei verbali di questa e di ogni atto di approvazione finale della graduatoria.

FATTO

Con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, veniva bandito il Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali in GU n. 90 del 24-11-2017.

La ricorrente avendo partecipato e superato la fase di preselezione sostenuta in data 23 luglio 2018 presso il LABORATORIO INFORMATICO NAIS 04100B - I.S.IS. GRAZIANI DI TORRE ANN. VIA SEPOLCRI, 10 - TORRE ANNUNZIATA (NA) veniva ammessa a sostenere la prova scritta in data 18 ottobre 2018 presso il Laboratorio VIVARA NAIS 133009 - I.S. CASELLI- DE SANCTIS NAPOLI Piazza S. Maria in Portico 23 - NAPOLI (NA).

La prova scritta caratterizzata da 5 domande a risposta aperta aveva come oggetto le principali azioni del dirigente scolastico in riferimento a:

- *coordinamento delle attività degli organi collegiali nell'elaborazione, nell'attuazione e nel monitoraggio del Piano triennale dell'offerta formativa (Quesito n 1)*
- *procedure di individuazione di personale esperto, sia interno che esterno all'Istituzione scolastica, per l'attuazione di progetti per l'ampliamento dell'offerta formativa (Quesito n 2)*
- *significativo assenteismo dalle lezioni degli studenti e frequenti ritardi nell'ingresso a scuola, nonostante i continui richiami e la convocazione dei genitori. Quali strumenti possono essere utilizzati per ridurre l'incidenza di tale fenomeno? Quesito n 3)*
- *raccordo tra l'attuazione del Piano triennale dell'offerta formativa e la gestione amministrativo-contabile dell'istituzione scolastica autonoma; (Quesito n 4)*
- *attivazione di specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, rilevati nell'ambito del processo di valutazione degli alunni del primo ciclo (Quesito n5)*

Ad ognuno dei cinque quesiti a risposta aperta veniva attribuito così come da bando un punteggio massimo di punti 16, mentre a ciascuno dei due quesiti in lingua straniera veniva attribuito un punteggio massimo di punti 10 (2 per ciascuna risposta chiusa corretta), per un totale di punti 100. Il punteggio complessivo della prova, dunque, scaturiva dalla somma dei punteggi ottenuti in ciascuno dei sette quesiti. Il punteggio minimo per superare la prova ed essere ammessi è pari a 70 punti.

La prova scritta si è svolta in violazione dell'art. 8 comma 2 del bando il quale prevedeva una prova unica su tutto il territorio nazionale, viceversa causa “allerta meteo” nella regione Sardegna la prova con decreto dell'USR Sardegna veniva rinviata a data da destinarsi e successivamente fissata al 13 Dicembre.

Palese la disparità di trattamento patita dai candidati delle altre regioni rispetto ai concorrenti sardi, i quali hanno avuto la possibilità di apprendere il contenuto delle prove già svolte in altre regioni.

Risultava violato altresì l'art. 8, co 13, in relazione alla disposizione che prevedeva la prova solo su supporti elettronici, esclusa ogni possibilità di effettuare appunti in carta ed addirittura con sistema che non dava possibilità di effettuare le dovute correzioni materiali.

Molteplici le problematiche procedurali, giacché le prove di alcuni candidati sono state penalizzate in quanto le risposte date non sono state memorizzate dal sistema, il quale alla fine della prova dava una schermata bianca, per altri il sistema non ha permesso di rileggere il quesito posto.

Non vanno tralasciate altre discrasie:

- prova non unica a livello nazionale;
- prova non simultanea;
- disparità di trattamento tra i concorrenti determinata dalla non univoca interpretazione dell'espressione "testi di leggi";
- errore nella formulazione delle domande a risposta aperta che consistevano nella risoluzione di un "caso" in violazione dell'art. 8 del bando di concorso per prova scritta strutturata con simulazione di "casi" e non con quesiti aperti;
- violazione del principio dell'anonimato, seri dubbi sulla protezione dell'anonimato da parte di CINECA e sulla paternità delle prove;
- programma informatico non adeguato, con anomalie alla funzione "Taglia, copia e incolla" disabilitate;
- criteri di attribuzione delle commissioni non resi noti.

In assenza di tali inefficienze del sistema informatico e di plurime violazioni la ricorrente avrebbe potuto conseguire un risultato diverso, collocandosi tra gli idonei alla prova orale.

gli atti impugnati sono illegittimi e vanno annullati previa sospensione per i seguenti motivi di

DIRITTO

I. VIOLAZIONE LEX SPECIALIS CONCORSO. VIOLAZIONE ART. 8, CO. 2 E 13. ECCESSO DI POTERE PER ERRONEA APPLICAZIONE DI

CIRCOLARE E ERRONEITA' DEI PRESUPPOSTI. DISPARITA' DI TRATTAMENTO E ILLOGICITA'.

Il bando, *lex specialis* di ogni concorso fissa le norme da osservare per lo svolgimento del relativo procedimento, non potendo essere disattese dalla stessa P.A. Nel caso di specie le violazioni del bando attengono l' art. 8 co. 2 e 13.

Nella parte del bando art. 8, co. 2, si stabilisce:

“2. La prova scritta e' unica su tutto il territorio nazionale e si svolge in una unica data in una o piu' regioni, scelte dal Ministero, nelle sedi individuate dagli USR;

.... omissis;

13. Durante le prove scritte non e' permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, telefoni cellulari e strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati. Possono consultare soltanto i testi di legge non commentati e il vocabolario della lingua italiana ...”.

Ne consegue la violazione della *lex specialis* del Bando per prova non unica a livello nazionale, prova non simultanea, senza tralasciare il programma informatico inadeguato, affetto da anomalie alla funzione “Taglia, copia e incolla” disabilitate.

La violazione dell'art. 8, co 13, è tangibile in relazione alla disposizione che prevedeva la prova solo su supporti elettronici, escludendo la possibilità di effettuare appunti su carta e paradossalmente con un sistema informatico inefficiente privando il candidato della possibilità di effettuare le dovute correzioni materiali.

Pur non ignorando l'onere di immediata impugnazione di un bando di concorso, *lex specialis*, regolante una procedura concorsuale solo al caso circoscritto di clausole *ex se* ostative all' ammissione del candidato; non può negarsi l'impugnazione anche di ogni altra clausola potenzialmente pregiudizievole (*ovvero, delle determinazioni, non produttive di per sé di alcun pregiudizio certo ed immediato*), la cui lesività potrebbe ravvisarsi solo all'esito della procedura, ove negativa per l'interessato come

nel caso di specie (*Cons. Stato Sez. VI, 29/08/2018, n. 5082; T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, 21/01/2019, n. 306*).

I criteri di valutazione della prova scritta, stabiliti dal bando ex art. 8, co. 13, con “indicatori”, di punteggi massimi attribuibili e “fasce di riferimento” risultano essere essenzialmente, affetti da genericità e irragionevolezza rispetto al quadro di riferimento della prova scritta e della griglia predisposta dalla Commissione, per i 5 quozienti mai specificati e perciò insufficienti a garantire un’attribuzione dei punteggi e una verifica adeguata dell’attribuzione concreta degli stessi, in relazione alla logicità e alla congruenza tra criteri da un lato, e caratteristiche oggettive degli elaborati, dall’altro, avuto riguardo specialmente all’ipotesi in cui il punteggio risulta formalmente sufficiente rispetto ai singoli indicatori ma è insufficiente per il raggiungimento dei 70 punti richiesti.

Insomma, i punteggi stabiliti per i singoli indicatori sono in contrasto con il punteggio minimo previsto (70) per poter superare le prove scritte.

Ulteriore vizio è riferibile altresì all’impossibilità di correzione del sistema, la cui unica modalità consisteva nel riscrivere il tutto vanificando il lavoro già svolto con un evidente pregiudizio.

Anche applicando un sindacato giurisdizionale c. d. “debole” appaiono evidenti l’illogicità e l’inadeguatezza dell’operato della Commissione, sia nello stabilire i criteri e sia nell’effettuare le valutazioni alla stregua degli stessi.

La griglia di valutazione predisposta presenta dunque elementi di irragionevolezza o di illogicità, tenuto conto che essa opera comunque una ripartizione dettagliata del punteggio massimo assegnabile e che, in ragione della parcellizzazione dei singoli aspetti della valutazione, la sommatoria dei minimi previsti per il superamento, “non è comunque complessiva ed unitaria, in essa confluendo i punteggi relativi ai singoli parametri non specificati tanto da non essere conformi secondo la giurisprudenza del *Cons. Stato, sez. VI, n. 1829 del 2016*; anche perché ai fini della verifica di legittimità essa sussiste quando mancano criteri di massima e precisi parametri di riferimento ai quali raccordare il punteggio assegnato dove si può ritenere illegittima la valutazione dei titoli in forma numerica (*Cons. Stato, Sez. VI, n. 5639 del 2016 e n.*

913 del 2011, la quale ultima richiama Cons. St., sez. VI, 10 settembre 2009 n. 5447).

Et de hoc sati!

Ma vi è di più!

II. VIOLAZIONE D.P.R. N. 487/1994. ECCESSO DI POTERE PER INGIUSTIZIA GRAVE E MANIFESTA. VIOLAZIONE DI LEGGE EX ART. 3 L.241/90, PER MOTIVAZIONE AFFETTA DA MACROSCOPIACA IRRAZIONALITÀ, ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA. SVIAMENTO.

In materia di concorsi pubblici e, più esattamente, in tema di valutazione delle relative prove, l'art. 12, comma 1, del D.P.R. n. 487/1994 prevede che le commissioni giudicatrici alla prima riunione debbano stabilire i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali al fine di motivare i punteggi attribuiti alle singole prove.

Nella quadro di riferimento della prova scritta, predisposta dal MIUR, in particolare, si legge:

QUADRO DI RIFERIMENTO DELLA PROVA SCRITTA

Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali (G.U. n. 90 del 24.11.2017) (D.M. 3 agosto 2017, n. 138³)

Il quadro di riferimento della prova scritta assume tutti i riferimenti normativi e bibliografici riportati nell'analogo documento predisposto per la prova preselettiva e pubblicato sul sito del MIUR unitamente alla batteria dei 4000 quesiti.

I cinque quesiti a risposta aperta attingono a più aree tematiche e prevedono come "incipit" o "nel corpo" del quesito la seguente formulazione:

"Il candidato evidenzii, in relazione al quadro normativo di riferimento ed alle responsabilità dirigenziali, le principali azioni del dirigente scolastico nella situazione e nel contesto professionale di seguito descritti: ..."

Il punteggio totale attribuibile a ciascun quesito a risposta aperta, come previsto dall'art. 7, comma 8, del DDG 23 novembre 2017, n. 1259 (Bando di concorso reclutamento Dirigenti scolastici), è pari a 16 punti.

Gli elaborati relativi ai cinque quesiti a risposta aperta verranno valutati in base ai seguenti criteri e con la pesatura a fianco indicata:

Coerenza e pertinenza con le competenze del dirigente scolastico previste dall'art. 25 del D.lgs. 165/2001 (ossia valenza strategica delle azioni proposte, funzionali alla realizzazione di processi formativi di qualità, all'interno di una visione unitaria dell'istituzione scolastica; coerenza delle azioni proposte con l'esercizio dei poteri di direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali; articolazione ed efficacia delle azioni proposte in un quadro di sistema)	fino a 6 punti
--	----------------

³ Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 1, comma 217, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Inquadramento normativo (ossia uso pertinente, consapevole e critico delle norme citate all'interno della trattazione)	fino a 4 punti
Sintesi, esaustività ed aderenza all'oggetto del quesito (ossia organicità e rigore nella descrizione di azioni, situazioni, contesti e concetti; concisione, chiarezza e completezza nella trattazione)	fino a 3 punti
Correttezza logico-formale (ossia corretta espressione linguistica; capacità argomentativa e di costruzione logica del pensiero)	fino a 3 punti

I quesiti a risposta chiusa nella lingua straniera scelta dal candidato prevedono due brani in lingua tratti da documenti originali dei quali verrà indicata la fonte e sui quali verranno formulate cinque domande e per ciascuna domanda date quattro opzioni di risposta, di cui una sola corretta.

La correzione dei quesiti in lingua straniera avverrà in conformità con le indicazioni del Comitato tecnico scientifico, costituito con DM n.263 del 4.04.2018 e successive modifiche ed integrazioni.

I quesiti a risposta chiusa in lingua straniera sono di seguito definiti.

Tipologia di prova

Comprensione del testo con domande a scelta multipla.

Contenuto

Due testi scritti che vertono sugli argomenti di cui alla **lettera d)** "organizzazione degli ambienti di apprendimento, con particolare riferimento all'inclusione scolastica, all'innovazione digitale e ai processi di innovazione nella didattica" e alla **lettera i)** "sistemi educativi dei Paesi dell'Unione europea" di cui al decreto del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca del 3 agosto 2017, n.138, art. 10, ciascuno seguito da cinque domande a scelta multipla.

Livello

B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.

Valutazione

A ciascuno dei quesiti in lingua straniera la Commissione attribuisce un punteggio massimo di 10 punti, 2 per ciascuna risposta corretta. Poiché le domande sono a risposta chiusa e la risposta corretta è solo una, non devono essere predisposti criteri di valutazione.

... Omissis

Fin qui tutto fila ma nella scheda di valutazione redatta dalla Commissione sono stati adottati poi per tutti i cinque elaborati i seguenti quattro criteri:

- Criterio 1 coerenza e pertinenza;

- Criterio 2 inquadramento normativo;
- Criterio 3 sintesi, esaustività e aderenza;
- Criterio 4 correttezza logico formale.

Ad ogni criterio poi sono stati assegnati cinque quozienti cui non è possibile capire come sono attribuiti nei relativi riquadri i rispettivi quozienti.

Quello che non specifica tale griglia è ad es. l'1 o lo 0,5 a cosa corrisponderebbero alla insufficienza oppure alla sufficienza oppure all'ottimo ecc. ?!? Neppure si dice da dove compaiono?!?

Analizzando la valutazione dell'elaborato della ricorrente, (data l'impossibilità di comprendere come si giunge e cosa significano i cinque quozienti) **si notano subito: lo sviamento logico, l'errore di fatto finanche una contraddittorietà rilevabile.**

Vediamo perché!

Per quanto riguarda le azioni del dirigente del quesito n 1 si evidenzia che esse fanno parte delle seguenti aree del bando n 2 e n 3 dal titolo "Organizzazione e Programmazione" e che contengono nuclei importanti come il curriculum, la progettazione didattica, la personalizzazione, la continuità, l'orientamento, il coinvolgimento con le famiglie e la collaborazione con il territorio così come previsto dai **quadri di riferimento** per la prova preselettiva previsti dall'articolo 13 comma 1 lettera c) del Decreto ministeriale 138 del 2017.

QUESITI NUMERO 1, 2, 3, 4, 5

La commissione ha attribuito un punteggio di **0,50 ai quesiti n 2 , n 3, n 4** per quanto riguarda la valenza strategica delle azioni proposte e punteggio **1 ai quesiti n 1 e n 5**, così come da allegata scheda di valutazione

1. Valenza strategica delle azioni proposte	1,00	0,50	0,50	0,50	1,00
---	------	------	------	------	------

Si evidenzia che per quanto concerne la valenza strategica delle azioni proposte la candidata ha riportato le seguenti azioni strategiche di seguito evidenziate in giallo (allegato n1) che fanno riferimento e richiamano quanto espresso e sancito nei quadri di riferimento del bando, dimostrando coerenza delle azioni proposte ed efficacia delle stesse.

I punteggi 1,00 per i quesiti n1 e n 5 e 0,50 per i quesiti n 2, n 3, n 4 non sono giustificati in quanto a giudizio della commissione il quesito non è stato svolto.

Viceversa si evidenzia che la risposta al quesito n 1 è esauriente ed esaustiva ed ispirata a Lineee guida per l’attuazione della Direttiva 36/2016 sulla valutazione dei dirigenti scolastici NOTA ESPLICATIVA n 2 disciplinante le azioni del Dirigente scolastico.

La valutazione della commissione è superficiale e inesatta perchè non riconosce lo stesso "peso" ai vari quesiti dal punto di vista delle azioni strategiche del dirigente scolastico.

Nella predeterminazione dei criteri non sono stati definiti concreti elementi di collegamento tra gli stessi ed il punteggio numerico attribuito, che comunque doveva essere integrato da specifica motivazione.

Infine, dai criteri come predefiniti e specificati, si devono poter desumere le ragioni certe del punteggio assegnato mediante un intellegibile collegamento tra quest’ultimo ed i criteri di valutazione.

L’iter logico giuridico seguito dalla commissione nella concreta attribuzione del punteggio numerico non è riconducibile a criteri puntuali, specifici così come indicato dall’indicatore, ma a valutazioni soggettive e generiche. Il voto numerico, infine deve essere integrato dalla specificazione, in termini letterali, delle concrete modalità di attribuzione del punteggio in relazione ai criteri predeterminati ed alla loro osservanza.

Se la Commissione avesse dato lo stesso peso all’indicatore valenza strategica per i quesiti 2,3,4, la ricorrente avrebbe avuto diritto a partecipare alla prova orale.

CRITERI INQUADRAMENTO NORMATIVO –

INDICATORE USO PERTINENTE E CRITICO DELLE NORME CITATE

QUESITI N1,2,3,4,5

La commissione ha attribuito al quesito n.1 un punteggio di 3 e ai quesiti 2, 3, 4, 5 un

Criterio 2. Inquadramento normativo	1. Uso pertinente, consapevole e critico delle norme citate	3,00	1,00	1,00	1,00	2,00
--	--	------	------	------	------	------

Si evidenzia che per quanto concerne la valenza strategica delle azioni proposte la candidata ha riportato le seguenti azioni strategiche di seguito evidenziate in giallo (allegato n1) che fanno riferimento e richiamano quanto espresso e sancito nei quadri

di riferimento del bando, dimostrando coerenza delle azioni proposte e l'efficacia delle stesse.

I punteggi 1,00 per i quesiti n.1 e n. 5 e 0,50 per i quesiti n.2, n.3, n.4 non sono giustificati in quanto a parere della commissione equivarrebbero alla circostanza di non aver proprio svolto le tracce.

Invece, la sottoscritta sottolinea che al quesito n 1 la risposta è esauriente ed esaustiva ed ispirata a Linee guida per l'attuazione della Direttiva 36/2016 sulla valutazione dei dirigenti scolastici NOTA ESPLICATIVA n. 2 che contengono le azioni del Dirigente scolastico.

La valutazione della commissione è superficiale e inesatta perchè non riconosce lo stesso "peso" ai vari quesiti dal punto di vista delle azioni strategiche del dirigente scolastico. Si ritiene che nella predeterminazione dei criteri non siano stati definiti concreti elementi di collegamento tra gli stessi ed il punteggio numerico attribuito, che comunque doveva essere integrato da specifica motivazione.

Infine, dai criteri come predefiniti e specificati, si devono poter desumere le ragioni certe del punteggio assegnato mediante un intellegibile collegamento tra quest'ultimo ed i criteri di valutazione sintetici collegabili pur sempre all'iter logico giuridico seguito dalla commissione nella concreta attribuzione del punteggio numerico che nel caso non è affatto collegabile o riconducibile a criteri puntuali e specifici così come indicato dall'indicatore, ma a valutazioni soggettive e generiche date da quozienti sorti dal nulla.

È qui che il voto numerico, deve essere integrato dalla specificazione, in termini letterali, delle concrete modalità di attribuzione del punteggio in relazione ai criteri predeterminati ed alla loro osservanza.

Se la Commissione avesse dato lo stesso peso all'indicatore valenza strategica per i quesiti 2,3,4, la ricorrente avrebbero avuto diritto a partecipare alla prova orale.

CRITERI INQUADRAMENTO NORMATIVO –

INDICATORE USO PERTINENTE E CRITICO DELLE NORME CITATE

QUESITI N1,2,3,4,5

La commissione ha attribuito al quesito n.1 un punteggio di 3 e ai quesiti 2, 3, 4, 5 un punteggio di 1

Criterio 2. Inquadramento normativo	1. Uso pertinente, consapevole e critico delle norme citate	3,00	1,00	1,00	1,00	2,00
--	---	------	------	------	------	------

Si evidenzia che per quanto concerne l'inquadramento normativo (criterio 2) a cui il massimo punteggio da attribuire era 3 così come da proposte la candidata ha riportato le seguenti azioni di seguito evidenziate in giallo (allegato n1) che fanno riferimento e richiamano quanto espresso e sancito nei quadri di riferimento del bando, dimostrando coerenza delle azioni proposte e l'efficacia delle stesse.

La ricorrente ha infine declinato in maniera pertinente e critica le norme in tutti e cinque quesiti. L'indicatore di cui al criterio 2 è stato soddisfatto pienamente poiché la trattazione della candidata contiene l'utilizzo di un pensiero critico.

Il pensiero critico consiste nell'elaborazione delle informazioni provenienti dall'ambiente esterno in maniera autonoma, responsabile e autoriflessiva, costituendo un *modus operandi* del soggetto.

Appare poco logico che rispetto all'elaborato n.1 la candidata abbia interpretato in maniera critica le norme raggiungendo un punteggio di 3, così come al quesito n 5, conseguendo un punteggio 2, mentre a restanti quesiti il punteggio attribuito è pari a 1.

Per avere delle buone competenze di pensiero critico, è necessario interiorizzare i principi teorici così da poterli applicare nella vita quotidiana.

Il pensiero critico è una competenza meta-cognitiva (conoscenza sicura di concetti, nel caso specifico fonti normative) sempre presente in tutti e 5 i quesiti, ma che viene valutata dalla commissione solo al quesito n.1.

Non è stato valutata lo sviluppo logico e l'uso critico del ragionamento nè la capacità giuridica del candidato presente in tutti e cinque gli elaborati.

RIF. CRITERI COERENZA E PERTINENZA –

INDICATORE VALENZA STRATEGICA

La commissione per il criterio 3 indicatore Organicità e rigore nella trattazione ha

Criterio 3 Sintesi, esaustività e aderenza	1. Organicità e rigore nella trattazione	0,75	0,25	0,25	0,25	0,50
	2. Concisione e completezza nella trattazione	1,50	0,50	0,50	0,50	1,00

Dalla griglia nazionale si evince che il candidato poteva ottenere un punteggio fino a 3 se avesse dimostrato organicità e rigore nella descrizione di situazioni, contesti e concetti (fonte Quadri di riferimento prova scritta).

La ricorrente ha dimostrato organicità e rigore nella trattazione facendo riferimento solo a quanto richiesto e utile a delineare un profilo del DS di alta competenza preceduta da una premessa di carattere dottrinale concernente l'agire del dirigente scolastico.

La ricorrente ha, inoltre, spontaneamente sottoposto i rispettivi elaborati alla verifica di esperti della materia (docenti universitari, dirigenti amministrativi scolastici e ricercatori universitari) da cui è emerso un giudizio discorsivo frutto non di una normale discrezionalità di giudizio (statisticamente apprezzabile), bensì di insufficienti o incongruenti criteri di valutazione erroneamente applicati.

Spesso la valutazione di un elaborato è soggettiva, comportando l'applicazione di parametri di riferimento individuali.

È necessario invece, specialmente nelle questioni che riguardano la vita pubblica, l'individuazione di punti comuni di riferimento.

Le rubriche valutative sono strumenti che permettono alle commissioni di concorso di esprimere un giudizio adottando parametri obiettivi e condivisi.

La valutazione della commissione appare illogica e irragionevole.

Consolidato l'orientamento giurisprudenziale, per cui "il principio di preventiva fissazione dei criteri e delle modalità di valutazione delle prove concorsuali" deve essere inquadrato nell'ottica della trasparenza dell'attività amministrativa perseguita dal legislatore, essendo necessario determinare i criteri di valutazione in un momento imparziale tale da evitare il sospetto che questi ultimi siano volti a favorire o sfavorire alcuni concorrenti, con la conseguenza che è legittima la determinazione dei predetti criteri di valutazione delle prove concorsuali, anche dopo la loro effettuazione, purché prima della loro concreta valutazione (*Cons. Stato, sez. VI, 18 luglio 2014, n. 3851; Cons. Stato, sez. V, 25 maggio 2012, n. 3062*).

Le valutazioni espresse dalle Commissioni giudicatrici nelle prove di un concorso, seppure qualificabili quali analisi di fatti (correzione degli elaborati del candidato con attribuzione di un punteggio o di un giudizio), e non come ponderazione di

interessi, costituiscono pur sempre l'espressione di un'ampia discrezionalità finalizzata a stabilire in concreto l'idoneità tecnica e/o culturale o attitudinale dei candidati, con la conseguenza che le stesse valutazioni non sono sindacabili dal Giudice Amministrativo se non nei casi in cui sussistono elementi idonei ad evidenziare un chiaro sviamento logico o un errore di fatto o, ancora, una contraddittorietà rilevabile (*T.R.G.A. Trentino-A. Adige Bolzano Sent., 17/07/2015, n. 231*).

III. VIOLAZIONE ART. 8, co. 2 LEX SPECIALIS BANDO. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITA' DI TRATTAMENTO. SVIAMENTO.

La prova scritta si è svolta in violazione dell'art. 8 comma 2 del bando che prevede che la prova doveva essere unica su tutto il territorio nazionale, invece causa "allerta meteo" nella regione Sardegna la prova con decreto dell'USR Sardegna veniva rinviata a data da destinarsi e successivamente fissata al 13 Dicembre.

Palese la disparità di trattamento patita dai candidati delle altre regioni rispetto ai concorrenti sardi, i quali hanno avuto la possibilità di apprendere il contenuto delle prove già svolte in altre regioni. Invero i docenti della regione Sardegna hanno sostenuto la prova il 13 dicembre 2018 a Roma ben due mesi dopo unitamente a coloro che alla prova preselettiva avevano conseguito il punteggio di 60/100, ammessi alla prova scritta con riserva.

IV. VIOLAZIONE DI LEGGE. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITA' DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITA'. SVIAMENTO.

Sulla violazione del principio dell'anonimato sussistono seri dubbi sulla protezione dell'anonimato da parte di CINECA e sulla paternità delle prova.

L'unica busta grande contenente le altre due buste più piccole con i dati del candidato non sono informatizzate e sono aperte dalla commissione senza assicurare che non venga violato il principio di imparzialità.

Chi ha vigilato o assicurato che all'elaborato corretto non sia stato anche letto o aperto il nominativo del candidato? La procedura di abbinamento è fatta dalla stessa commissione!

La garanzia dell'anonimato manca!

La possibilità astratta di attribuire la paternità degli elaborati, prima e/o anche dopo della correzione dell'elaborato, potendo aprire anche la busta piccola con le generalità del candidato, è di per se sufficiente ad invalidare la selezione.

La violazione della regola dell'anonimato nel corso di un procedimento concorsuale comporta *de iure* la radicale invalidità della graduatoria finale, senza necessità di accertare in concreto l'effettiva lesione dell'imparzialità in sede di correzione *Cons. Stato (Ad. Plen.)*, 20/11/2013, n. 28.

Nella specie, durante la procedura di correzione la commissione ha aperto la busta piccola individuando il candidato ed abbinandolo al riservato codice alfanumerico dell'elaborato sulla piattaforma CINECA, la cui funzione era quello di consentire solo ex post l'abbinamento della scheda anagrafica con la prova corretta.

V. VIOLAZIONE DI LEGGE. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITA' DI TRATTAMENTO. SVIAMENTO.

Ulteriore disparità di trattamento la si evince dalla mancanza di pubblicazione dei criteri di attribuzione delle commissioni e di smistamento degli elaborati da una regione all'altra.

Molti commissari ad es. della Calabria sono stati nominati in commissioni campane e hanno corretto gli elaborati della Calabria. Insomma, anche in tale casi sussistono problemi di legittimità tali da invalidare l'intera procedura e/o ammettere con riserva alla prova orale la ricorrente in attesa della fissazione del merito.

ISTANZA DI SOSPENSIONE

Tanto per il *fumus*.

Il danno grave è *in re ipsa*, considerato che, dall'esecuzione degli atti impugnati, deriverebbero effetti pregiudizievoli ed inammissibili per la ricorrente la quale si vedrebbe definitivamente esclusa dalla selezione, con pregiudizio economico e con evidenti risvolti della carriera.

ISTANZA DI MISURA CAUTELARE ATIPICA

Si chiede pertanto l'emissione di una misura cautelare atipica, ovvero, la ripetizione della prova scritta della ricorrente e/o l'ammissione con riserva alla prova orale, con predeterminazione dei criteri di correzioni chiari e sintetici, il tutto fino alla sentenza.

RISERVA DI MOTIVI AGGIUNTI

Con espressa riserva di motivi aggiunti nei confronto dell'emanando provvedimento di inquadramento dei controinteressati.

P.Q.M.

Si conclude per l'accoglimento del ricorso con l'annullamento, previa sospensione degli atti impugnati o altra misura cautelare, con vittoria di spese diritti e onorari di giudizio e con ogni altra conseguenza di legge.

Ai fini del Decreto-legge 11 marzo 2002, n.28, convertito con la legge 10 maggio 2002, n. 91, come modificata e integrata dall'Art. 1, comma 598, lett. a), L. 27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), il contributo unificato non è dovuto per i procedimenti in materia di lavoro, rapporti di pubblico impiego in quanto il reddito della ricorrente non supera € 34.481,46, come da autocertificazione.

Nocera Inferiore 24/05/19

Avv. Carmen Battipaglia

Avv Luigi Ferrara

Io sottoscritto, Avv. Luigi Ferrara, attesto che la presente copia informatica è conforme all'originale cartaceo in mio possesso formata nel rispetto dell'art. 22 e 71 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e delle specifiche tecniche previste dall'articolo 34, comma 1 del decreto 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. Giustizia del 28 dicembre 2015 e ss. e conformi alle disposizioni delle nuove Linee Guida ex art. 71, CAD, l'asseverazione compiuta secondo il Regolamento di cui al d.p.c.m. 40/2016, ossia asseverazione sul medesimo file sottoscritto con firma digitale. Nocera Inf., lì 24 maggio 19

Avv. Luigi Ferrara

Firmato digitalmente da Avv. Luigi Ferrara
ND: cn=Avv. Luigi Ferrara, o, ou,
email=l.ferrara@avvocatinocera-pec.it,
c=IT
Data: 2019.05.23 18:09:37 +02'00'

MANDATO AD LITEM

Formisano Maria Anna (C.F. FRMMNN76R71L259R), nata a Torre del Greco (NA) il 31/10/1976 e residente a Montoro (AV) via Roma n. 327, C.A.P. 83025, conferiscono agli avvocati Carmen Battipaglia (C.F. BTTCMN72S41F912D) e Luigi Ferrara (FRRLGU66M16F912P) mandato alla lite al fine di rappresentarmi e difendermi per la proposizione del ricorso presso il TAR c/ il MIUR, ed in tutte le sue fasi ed in ogni grado, conferendovi tutte le facoltà di legge ed in particolare quella di proporre ricorso, memorie e motivi aggiunti, rinunciare od accettare rinunce agli atti del giudizio, nominare sostituti processuali, chiamare in causa terzi, proporre impugnazioni, transigere, incassare somme e trattenerle in conto sulle spettanze professionali, rilasciare quietanze, con ratifica sin da ora dell'operato ed eleggendo domicilio presso lo studio sito in Nocera Inferiore alla via G. Garibaldi n. 23.

Dichiaro di aver ricevute tutte le informazioni previste ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e art. 13 del D.lgs 196/2003 e s.m.i. e presto il consenso al trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari, per il perseguimento delle finalità di cui al mandato ed a comunicarli ai suoi Colleghi nei limiti strettamente pertinenti all'incarico.


Dichiaro di aver ricevute tutte le informazioni in ordine alla possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali connessi, nonché della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita usufruendo degli incentivi fiscali previsti.

Dichiaro altresì di aver ricevute tutte le informazioni sulle caratteristiche e l'importanza dell'incarico, delle attività da espletare, delle iniziative ed ipotesi di soluzione, della prevedibile durata del processo, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico, di aver ricevuto ed accettato un preventivo scritto relativo alla prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale.

Sono stati resi noti gli estremi della polizza assicurativa.

Eleggo domicilio presso il Vs studio in Nocera Inferiore (SA) alla via G. Garibaldi n. 23.

Nocera Inferiore, 24.05.2019



Per autentica

avv. Carmen Battipaglia

avv. Luigi Ferrara

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Mediante apposizione della firma digitale l'Avv. Luigi Ferrara dichiara che la presente copia per immagine su supporto informatico è conforme all'originale formato in origine su supporto analogico.

avv. Carmen Battipaglia

avv. Luigi Ferrara

RELATA DI NOTIFICA

I. Io sottoscritto avvocato Luigi Ferrara C.F. FRRLGU66M16F912P, con studio in Nocera Inferiore (SA) alla via G. Garibaldi n. 23, nella mia qualità di difensore e domiciliatario di **Formisano Maria Anna** (C.F. FRMMNN76R71L259R), nata a Torre del Greco (NA) il 31/10/1976 e residente a Montoro (AV) via Roma n. 327, C.A.P. 83025,

NOTIFICO

l'allegato ricorso, acceso presso il TAR contro il MIUR e pertanto notifico: 1) al **Miur** in p. del Ministro l.r.pt. o di qualunque altro addetto alla ricezione del presente atto, in Viale Trastevere, 76/a - 00153 Roma, domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Generale dello Stato sita in Via dei Portoghesi, 12, 00186, Roma, mediante notificazione mezzo pec all'indirizzo di posta elettronica: **ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it** estratto dall'elenco Indicepa.gov.it e/o Reginde all'indirizzo: <http://www.avvocaturastato.it/pec>

ATTESTO

La notifica è effettuata ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 3-bis comma 2 e 6 comma 1 della L.53/94 così come modificata dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 16-quater, D.L. 18 ottobre 2012, n.179, aggiunto dal comma 19 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228 e dell'art. 22 comma 2 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm. ed in virtù dell'autorizzazione alle notifiche in proprio del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore in data 20 ottobre 2014, n. 19, e che l'allegata procura alle liti è copia per immagine conforme all'originale da cui è stata estratta.

Attesto infine che il messaggio Pec, oltre alla presente relata di notifica sottoscritta digitalmente, contiene il seguente allegato anch'esso sottoscritto digitalmente:

- ricorso;
- procura alle liti

Nocera Inferiore, 24 maggio 2019

Io sottoscritto, Avv. Luigi Ferrara, attesto che la presente copia informatica è conforme all'originale cartaceo in mio possesso formata nel rispetto dell'artt. 22 e 71 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e delle specifiche tecniche previste dall'articolo 34, comma 1 del decreto 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. Giustizia del 28 dicembre 2015 e ss. e conformi alle disposizioni delle nuove Linee Guida ex art. 71, CAD, l'asseverazione compiuta secondo il Regolamento di cui al d.p.c.m. 40/2016, ossia asseverazione sul medesimo file sottoscritto con firma digitale. Nocera Inf., lì 24 maggio 19

Avv. Luigi Ferrara

RELATA DI NOTIFICA

II. Io sottoscritto avvocato Luigi Ferrara C.F. FRRLGU66M16F912P, con studio in Nocera Inferiore (SA) alla via G. Garibaldi n. 23, nella mia qualità di difensore e domiciliatario di **Formisano Maria Anna** (C.F. FRMMNN76R71L259R), nata a Torre del Greco (NA) il 31/10/1976 e residente a Montoro (AV) via Roma n. 327, C.A.P. 83025,

NOTIFICO

l'allegato ricorso, acceso presso il TAR contro il MIUR e pertanto notifico: 1) al **USR Campania**, Via Ponte della Maddalena, 55 - 80142 Napoli, in p. del suo dirigente l. r. pt. o di qualunque altro addetto alla ricezione del presente atto, in Via Ponte della Maddalena, 55, 80142 Napoli, domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Generale dello Stato sita in Via dei Portoghesi, 12, 00186, Roma, mediante notificazione mezzo pec all'indirizzo di posta elettronica: **ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it** estratto dall'elenco Indicepa.gov.it e/o Reginde all'indirizzo: <http://www.avvocaturastato.it/pec>

ATTESTO

La notifica è effettuata ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 3-bis comma 2 e 6 comma 1 della L.53/94 così come modificata dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 16-quater, D.L. 18 ottobre 2012, n.179, aggiunto dal comma 19 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228 e dell'art. 22 comma 2 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm. ed in virtù dell'autorizzazione alle notifiche in proprio del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore in data 20 ottobre 2014, n. 19, e che l'allegata procura alle liti è copia per immagine conforme all'originale da cui è stata estratta.

Attesto infine che il messaggio Pec, oltre alla presente relata di notifica sottoscritta digitalmente, contiene il seguente allegato anch'esso sottoscritto digitalmente:

- ricorso;

- procura alle liti

Nocera Inferiore, 24 maggio 2019

Io sottoscritto, Avv. Luigi Ferrara, attesto che la presente copia informatica è conforme all'originale cartaceo in mio possesso formata nel rispetto dell'artt. 22 e 71 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e delle specifiche tecniche previste dall'articolo 34, comma 1 del decreto 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. Giustizia del 28 dicembre 2015 e ss. e conformi alle disposizioni delle nuove Linee Guida ex art. 71, CAD, l'asseverazione compiuta secondo il Regolamento di cui al d.p.c.m. 40/2016, ossia asseverazione sul medesimo file sottoscritto con firma digitale. Nocera Inf., lì 24 maggio 19

Avv. Luigi Ferrara

RELATA DI NOTIFICA

III. Io sottoscritto avvocato Luigi Ferrara C.F. FRRLGU66M16F912P, con studio in Nocera Inferiore (SA) alla via G. Garibaldi n. 23, nella mia qualità di difensore e domiciliatario di **Formisano Maria Anna** (C.F. FRMMNN76R71L259R), nata a Torre del Greco (NA) il 31/10/1976 e residente a Montoro (AV) via Roma n. 327, C.A.P. 83025,

NOTIFICO

Ai sensi della legge n. 53 del 1994, art. 7, come integrata e modificata in forza dell'art. 46 L. 11 agosto 2014, n. 114, (Modifiche alla legge 21 gennaio 1994, n. 53) ed in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore recante la data 20 ottobre 2014, n. 19, copia dell'antescritto atto di ricorso il MIUR + 2, giudizio proposto dinanzi al TAR Lazio, trasmesso a mezzo spedizione plico raccomandato A/R dell'Ufficio postale centrale di Nocera Inferiore a:

Prof.ssa Zanca Maria Angela, con domiciliato c/o Scuola Liceo Scientifico e Linguistico Statale, via Dei Narcisi 5, 20147, Milano, per il medesimo richiamato giudizio avverso l'esclusione dalla graduatoria. Notifica registrata al cronologico del proprio registro notifiche n. ----/2019, con raccomandata a.r. n. (avviso di ricevimento n.).

Nocera Inferiore 24 maggio 2019